



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale

Ufficio III – Ambito territoriale di Trieste



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/3173711 - C.F. 80016710321
e-mail: usp.ts@istruzione.it - PEC: uspts@postacert.istruzione.it
sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs n.297 del 16 aprile 1994, T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione;

VISTA la L. n. 124 del 3 maggio 1999;

VISTA la L. n.296 del 27 dicembre 2006, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), in particolare l'art. 1, comma 605, lettera c);

VISTO il D.D.G. 16 marzo 2007 di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo trasformate in graduatorie a esaurimento per gli anni scolastici;

VISTO il D.M. n. 235 del 1° aprile 2014 di aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2014-2017 e la successiva proroga fino all'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'art. 1, comma 10bis della Legge n.21 del 25 febbraio 2016;

VISTO il D.L. n. 87 del 12 luglio 2018 convertito, con modifiche, dalla L.96 del 9 agosto 2018 e in particolare l'art. 4 commi 1 e 1 bis;

VISTO il D.L. n. 126 del 29 ottobre 2019 convertito, con modifiche, dalla L. 159 del 20 dicembre 2019, e in particolare l'art. 1 quinquies che ha modificato l'art. 4 commi 1 e 1 bis di cui sopra;

VISTA la nota MIUR - Direzione Generale per il personale scolastico- prot. n. AOODGPER45988 del 17/10/2018 che fornisce agli Uffici scolastici regionali indicazioni operative in merito agli adempimenti connessi al contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002;

VISTA la nota MIUR - Direzione Generale per il personale scolastico- prot. n. AOODGPER47743 del 29/10/2018 che integra la precitata nota prot. n. AOODGPER45988 del 17/10/2018;

VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019 di aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2019/2022;

VISTA la nota MIUR - Direzione Generale per il personale scolastico - prot. AOODGPER38905 del 28/8/2019 - Istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2019/2020 e in particolare il paragrafo relativo a "Diplomati Magistrali - scuola primaria e dell'infanzia";

VISTO il decreto AOOUSPTS - 3540/c7a/3 del 25 agosto 2014 con il quale sono state pubblicate le graduatorie a esaurimento definitive della provincia di Trieste per il triennio 2014/2017 e successive modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO del parere del Consiglio di Stato n. 1404/2016, affare n.1513/2014, reso a seguito di presentazione di ricorso al Presidente della Repubblica, con il quale, nelle more della decisione del ricorso medesimo, è stata accolta l'istanza cautelare ai soli fini dell'ammissione con riserva nelle GAE degli originari ricorrenti, purché in possesso del titolo all'insegnamento magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002

VISTO il provvedimento prot. 2751 del 26/07/2016 con il quale, in esecuzione del suindicato parere, reso in via cautelare dal Consiglio di Stato, è stato disposto l'inserimento con riserva della docente DI PADUA MARIA nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell'infanzia e primaria della provincia di Trieste

PRESO ATTO, che l'inserimento con riserva della ricorrente disposto con il sopra menzionato provvedimento prot. 2751 del 26/07/2016, è avvenuto sulla base di un parere reso in via cautelare in sede di ricorso proposto ai sensi del D.P.R. n. 1199/197;

VISTO il Parere n. 173 del Consiglio di Stato del 20/01/2020, con il quale è stato deciso che il ricorso debba essere respinto, ritenuto "nel merito infondato" poiché "manca una norma che riconosca il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 come titolo legittimante l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento";

VISTI gli artt. 13 e 14, comma 1, del sopra menzionato D.P.R. n. 1199/1971, come novellato dalla legge n. 69/2009;

RITENUTO di dover dare esecuzione al suindicato Parere del Consiglio di Stato n.173 del 20/1/2020, disponendo l'annullamento del proprio provvedimento prot. 2751 del 26/07/2016, adottato in ragione del precedente parere reso in via cautelare n. 1404/2016, i cui effetti sono da ritenersi cessati;

CONSIDERATO che a oggi gli atti in possesso dell'amministrazione consentono di ritenere che i ricorrenti non beneficino più di provvedimenti che ne giustificano il permanere nelle GAE della provincia di Trieste;

RITENUTO quindi, di disporre il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento della scuola dell'infanzia e primaria per la provincia di Trieste della ricorrente DI PADUA MARIA;

CONSIDERATO che per effetto di tale esclusione dalle graduatorie ad esaurimento di questa provincia, è annullata la precedente individuazione con riserva, quali destinatari di contratto a tempo indeterminato,



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale
Ufficio III – Ambito territoriale di Trieste



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/3173711 - C.F. 80016710321
e-mail: usp.ts@istruzione.it - PEC: uspts@postacert.istruzione.it
sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge richiamate in premessa circa le sorti dei contratti instaurati;

TENUTO CONTO che è necessario provvedere alla trasformazione dei contratti individuali di lavoro, stipulati a tempo indeterminato *sub iudice* in contratti a tempo determinato, disponendo innanzitutto la revoca del provvedimento originario di individuazione della ricorrente dalle Graduatorie ad esaurimento e per l'effetto, trasmettere il provvedimento di revoca al Dirigente Scolastico che, quale datore di lavoro, provvederà alla predetta trasformazione del contratto, per competenza;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 25, comma 5, del vigente C.C.N.L. Comparto istruzione, è causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto;

DECRETA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione del Parere n. 173/2020 del Consiglio di Stato, reso a seguito di presentazione di ricorso al Presidente della Repubblica n. 1513/2014, è annullato il provvedimento prot. 2751 del 26/07/2016 con il quale è stato disposto l'inserimento con riserva della docente **DI PADUA MARIA** (10/10/1969) nelle graduatorie a esaurimento della scuola primaria e dell'infanzia della provincia di Trieste;
- 2) si dispone il depreannamento della ricorrente Di Padua Maria, con efficacia *ex tunc*, dalle Graduatorie ad esaurimento della scuola dell'infanzia e della scuola primaria della provincia di Trieste e dai correlati elenchi per l'insegnamento su posti di sostegno, nonché dalle relative Graduatorie d'Istituto di prima fascia;
- 3) il suddetto depreannamento dalle graduatorie a esaurimento determina la caducazione degli atti sottesi e risultano conseguentemente annullati gli atti di individuazione della docente quale destinataria di contratti a tempo indeterminato emessi dalle scuole della provincia ovvero dallo scrivente Ufficio, fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di Legge richiamate in premessa concernenti le sorti dei contratti instaurati;
- 4) il Dirigente scolastico, dato atto che il depreannamento dalla GaE è avvenuto dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, provvederà, con atto a propria firma, nel caso in cui NON risulti una successiva stipula di contratto a tempo indeterminato a seguito di individuazione da graduatoria di merito, alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato in contratto a tempo determinato fino al 30 giugno, a norma delle disposizioni contenute nell'art. 1 quinquies D.L. 126/2019, convertito in L. 159/2019. Il Dirigente scolastico apporterà altresì le coerenti modifiche a SIDI, secondo le indicazioni della nota DRFVG prot. 3841 del 11/5/2020, **entro il 5 giugno 2020**.

Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato sul sito istituzionale di questo Ambito territoriale all'indirizzo www.scuola.fvg.it, è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dall'ordinamento vigente.

Il Dirigente dell'Ufficio III e
Ambito Territoriale di Trieste
Vania COLLADEL

Alla docente per il tramite del Dirigente Scolastico
Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi della provincia di Trieste
All'Albo/Sito web
Alle OO. SS. della Scuola
All'U.S.R. per il Friuli Venezia Giulia
Agli UU.AA.TT. della Repubblica